

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 185/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €750,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ANGILLETTA SIMONE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE SIMALD/REAL PESCARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 401 del 4.2.2011)

Ritenuto che a seguito dell’esame del referto dell’arbitro della gara di Coppa Italia Calcio a 5 Simald C5/Pescara disputata a Roma il 1.2.2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato alla società Simald C5 la sanzione dell’ammenda di € 750,00 per il comportamento dei propri sostenitori e la squalifica del calciatore Angilletta Simone per 4 giornate di gara per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

- che il Presidente della società Simald C5 (sig. Bruno Simonelli) ha preannunciato ricorso in data 5.2.2011 chiedendo copia degli atti e di essere ascoltato;

- che in data 7.2.2011 la Segreteria dell’Organo di giustizia inviava copia della documentazione richiesta con l’avvertenza che, a norma dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., i motivi del reclamo sarebbero dovuti pervenire entro il termine perentorio dei 7 giorni successivi alla data di ricezione della nota della Segreteria;

- che in data 15.2.2011 perveniva alla Segreteria della Corte di Giustizia un fax a firma dei sig.ri Bruno Simonelli e Giorgio Gallozzi avente ad oggetto “Richiesta di udienza” del seguente contenuto: << ...presa visione degli atti stessi ricevuti abbiamo constatato che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde all’effettivo svolgimento dei fatti. Pertanto richiediamo alla Corte di Giustizia Federale di essere ascoltati in nostra difesa>>;

- che il Presidente della società Simald C5 ha depositato in data odierna un documento attestante la richiesta della presenza della Forza Pubblica;

- considerato che il reclamo, peraltro genericamente motivato, è stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 37, comma, lett. a) C.G.S.,

per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Simald Calcio a 5 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/LORETO APRUTINO C5 DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 396 del 3.2.2011)

Con atto erroneamente indirizzato ad un'inesistente Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 e da quest'ultima trasmesso a questa Corte, l'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B, ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere partita vinta nella gara Real Napoli/Loreto Aprutino, disputata il 22.1.2011, gara a suo avviso viziata dall'avvenuta utilizzazione, nelle file dell'avversaria, del calciatore di nazionalità paraguayana, Iribarne Sebastian Rodrigo, il quale, benchè risultasse presso il competente ufficio federale, vincolato con il sodalizio campano a far data dal 9.8.2010, doveva ritenersi privo di titolo in quanto tesserato provvisoriamente dal 16.8.2010 con la società paraguayana Universidad Autonoma di Asuncion.

Chiariva, in proposito, che la F.I.G.C., pur avendo ricevuto in data 16.7.2010 richiesta di transfert del calciatore dalla Federazione Paraguajana e pur avendo ottenuto il nulla osta dalla società Real Napoli, titolare di un precedente tesseramento dell'Iribarne, aveva ommesso di rilasciare il documento richiesto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 3, all. 3 del Regolamento FIFA disciplinante i trasferimenti internazionali dei calciatori dilettanti, facultando in tal modo, sempre in base al disposto della norma succitata, la consorella sudamericana ad autorizzare il tesseramento provvisorio del calciatore in favore della società paraguayana.

Insisteva, pertanto, nelle sue istanze già vanamente avanzate nel primo grado del giudizio.

L'assunto veniva contestato, nelle proprie controdeduzioni dalla parte avversa la quale, premesso che all'epoca della richiesta del transfert l'Iribarne era già stato svincolato d'autorità, ex art. 1, comma 1 N.O.I.F., a causa dell'avvenuta mancata iscrizione di essa società, entro il termine perentorio del 12.7.2010, al Campionato di competenza, evidenziava che il nulla osta da essa rilasciato in data 26.7.2010 non aveva alcun valore perchè concernente la posizione di un atleta non assoggettato ad alcun vincolo e che, in ogni caso, l'eventuale tesseramento provvisorio autorizzato dalla Federazione Paraguajana dal 16.8.2010, era da considerarsi privo di effetti poichè, in tale data, l'Iribarne era già stato nuovamente tesserato da essa controparte.

Dal canto suo, l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., con nota del 2.2.2011, precisava di non aver dato corso alla richiesta della federazione sudamericana perchè diffidatone da un fax anonimo, ancorchè corredato da una fotocopia del passaporto dell'Iribarne, ricevuto in data 12.7.2010.

Il reclamo non può essere accolto.

Ed invero le doglianze dell'A.S.D. Loreto Aprutino sono circoscritte ad un'ipotesi - la supposta autorizzazione al tesseramento provvisorio del calciatore in favore dell'Universidad Autonoma di Asuncion rilasciata dalla Federazione Paraguajana - che, prescindendo da ogni questione relativa alla tempestività ed alla conciliabilità col precedente vincolo già assunto dal calciatore con il Real Napoli, si fonda unicamente su di una presunzione, tutt'altro che assoluta, dedotta dalle disposizioni contenute nel Regolamento FIFA indicato in narrativa, sprovvista di ogni elemento di prova concreta, di quella prova, cioè, che la ricorrente, su cui gravava il relativo onere, avrebbe dovuto fornire a sostegno delle proprie asserzioni.

Anzi, controindicazioni, sia pure indirette, possono desumersi dall'anonimo ricevuto dalla F.I.G.C., documento questo che sembra esprimere una chiara volontà del calciatore ad opporsi ad eventuali iniziative della federazione del suo paese.

Trarre certezze da un corredo così incompleto ed ancorato soltanto ad una vaga possibilità per ribaltare un risultato conseguito sul campo è, all'evidenza, contrario ad ogni logica sia giuridica che sportiva.

E' chiaro che, ove, in futuro, le lacune probatorie rilevate venissero colmate grazie a nuovi elementi di fondata valenza, l'attuale ricorrente potrà avvalersi degli strumenti processuali straordinari contemplati dal vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Giuseppe Sica, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3)RICORSO DELL'A.S.D. LECCO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIUOCO PER 1 GARA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO CALCIO A 5/NEW TEAM CALCIO A 5 DEL 9.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell'11.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti posti in essere da alcuni sostenitori della tifoseria ospitante durante la partita di Coppa Italia Serie B A.S.D. Lecco Calcio a cinque/New Team Gorizia del 9.2.2011 i quali, secondo quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, dal 18° minuto del secondo tempo, a seguito ad un'azione nell'area di rigore della società ospite, hanno iniziato ad insultarlo pronunciando frasi ingiuriose nei suoi confronti, le quali erano state pronunciate anche dai raccattapalle a bordo campo.

Inoltre, al termine della gara, durante il saluto Fair-Play, alcuni tifosi della squadra ospitante invadevano il campo saltando dalla tribuna ed entrando anche dall'uscita di sicurezza ridossata al terreno di gioco.

Per effetto di detti comportamenti alla società reclamante venivano inflitte le sanzioni in epigrafe a titolo di responsabilità oggettiva.

A propria giustificazione la reclamante sosteneva che il comportamento tenuto da pochi sostenitori era stato prontamente censurato da tutto il resto della tifoseria e della dirigenza ospitante, i quali si erano tutti ragionevolmente adoperati nell'utile tentativo di isolare il comportamento dei più facinorosi e cercando in ogni modo possibile di ristabilire la calma all'interno del rettangolo di gioco.

Orbene, a fronte dei fatti accaduti, la Corte – nel decretarne l'assoluta gravità - osserva altresì che, pur ritenendo censurabile il comportamento tenuto dalla tifoseria della squadra ospitante, l'ammenda di carattere economico inflitta alla reclamante risulta essere sproporzionata rispetto ai parametri generali adottati da questa stessa Corte in casi analoghi e pertanto sussiste il presupposto per una parziale riduzione della stessa; anche per effetto del contrasto emerso nel referto arbitrale ove il direttore di gara, si è limitato a dichiarare che le persone insultanti, pur non essendo state identificate sarebbero state“...sicuramente appartenenti alla società di casa...”

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Lecco Calcio a 5 di Lecco, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €1.000,00.

Conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Dr. Giuseppe Sica, - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

4)RICORSO DEL SIG. MARRAS MICHELINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.10.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASILEA CALCIO A 5/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011)

Con Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara A.S.D. Basilea Calcio a 5/Pro Capoterra 2000 disputata il 5.2.2011 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, comminava al sig. Marras Michelino, dirigente della Pro Capoterra l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2011, avendo quest’ultimo, dopo essere stato allontanato dal campo di gioco ed essersi posizionato in tribuna, rivolto frasi offensive all’arbitro, il quale inoltre veniva colpito alla schiena da un giaccone e veniva attinto con uno sputo.

Nel ricorso presentato in data 11.2.2011, il Marras sostiene che, data la distanza della sua posizione in tribuna rispetto al campo, gli sarebbe stato impossibile raggiungere il direttore di gara, il quale invece sarebbe stato colpito con un giubbotto da un facinoroso, poi accompagnato fuori dalla struttura sportiva. L’arbitro, inoltre, stando con le spalle rivolte alla tribuna, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto mai identificare l’autore degli inqualificabili gesti.

Il ricorso va rigettato.

Nel referto l’arbitro non mostra incertezze nel descrivere il Marras come l’autore del descritto comportamento connotato da intensa deplorevolezza, essendo stato il dirigente dapprima allontanato dal terreno di gioco, poi avendo il medesimo, appoggiato alla balaustra perimetrale, inveito e quindi sputato e colpito con un giaccone la schiena dell’arbitro. L’individuazione della persona, infine, è stata effettuata anche con il probante ausilio del Q.U. cronometrista, nella sua veste di ufficiale di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marras Michelino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete